

N. 04016/2014REG.PROV.COLL.
N. 04146/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4146 del 2011, proposto da:
Istituto di Vigilanza “*La Lince*” S.r.l., in persona del suo legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall’avv. Manfredo
Piazza, con domicilio eletto in Roma presso lo Studio Legale *Service*,
via Faleria, 17;

contro

Regione Calabria, in persona del suo Presidente *pro tempore*,
costitutosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandra
Morcavallo, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell’avv.
Oreste Morcavallo in Roma, via Arno, 6; Azienda territoriale per
l’edilizia residenziale pubblica (A.ter.p.) di Cosenza;

nei confronti di

Torpedine S.r.l.; Codis Srl;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Calabria, Catanzaro, Sez. II, n. 167 dd. 7 febbraio 2011, resa tra le parti e concernete gara per affidamento del servizio di vigilanza dei locali dell'A.ter.p. di Cosenza.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Calabria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2014 il Cons. Fulvio Rocco e udito per l'appellata Regione Calabria l'avv. Raffaele Titomanlio su delega dell'avv. Alessandra Morcavallo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.1. L'attuale appellante, Istituto di Vigilanza "*La Lince*" S.r.l., espone di avere partecipato alla gara per l'affidamento del servizio di vigilanza dei locali dell' Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica (A.ter.p.) di Cosenza, indetta per il periodo 1 gennaio 2010 - 31 dicembre 2011.

La stazione unica appaltante della Regione Calabria non ha peraltro ammesso "*La Lince*" alla procedura di gara in quanto non avrebbe prodotto l'autorizzazione prefettizia all'esercizio dell'attività, nonché per il motivo che la polizza fideiussoria da essa prodotta non prevedeva espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, cod. civ.

In dipendenza di ciò, con ricorso proposto sub R.G. 71 del 2010

innanzi al T.A.R. per la Calabria, Sede di Catanzaro, “*La Lince*” ha chiesto l’annullamento del provvedimento Prot. 1599/SUA/ST 546/2009 dd. 22 dicembre 2009 della Regione Calabria “*Autorità Regionale*” - Stazione unica appaltante reso dal Responsabile del procedimento, recante tale esclusione dalla gara; nonché di ogni altro atto presupposto e conseguente.

Secondo “*La Lince*” il provvedimento da essa impugnato era illegittimo per eccesso di potere, violazione del disciplinare di gara, nonché per violazione dell’art. 36 della direttiva 2004/18/CE, dell’art. 66 del D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163 e dell’art. 97 Cost.; e, in particolare, secondo la medesima ricorrente in primo grado sarebbe stata comunque ritualmente prodotta alla stazione appaltante sia l’autorizzazione prefettizia all’esercizio dell’attività, sia la polizza fideiussoria a garanzia della cauzione.

“*La Lince*” ha – altresì – evidenziato che il disciplinare di gara non disponeva che il deposito degli atti anzidetti avrebbe dovuto avvenire a pena di esclusione.

1.2. Si è costituita in tale primo grado di giudizio la Regione Calabria, eccependo in via preliminare l’improcedibilità del ricorso de “*La Lince*” per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto la stazione appaltante, con nota dell’1 febbraio 2010, aveva riscontrato nella documentazione di tale concorrente anche la mancanza del nulla osta antimafia.

La stessa Regione ha inoltre affermato, in relazione alle altre due cause di esclusione contestate nel ricorso, che il disciplinare di gara

prevedeva espressamente l'esclusione dal procedimento di scelta del contraente nell'ipotesi di mancata produzione dei documenti richiesti.

1.3. Con un primo ordine di motivi aggiunti "*La Lince*" ha chiesto l'annullamento anche dell'anzidetta nota dell'1 febbraio 2010, con la quale si contestava anche che il certificato di iscrizione alla Camera di commercio non riportava il nulla osta antimafia richiesto, a pena di esclusione, al punto a) 2 del disciplinare di gara.

Secondo la stessa ricorrente in primo grado tale provvedimento risultava illegittimo sia per gli stessi motivi già dedotto con il ricorso proposto in via principale, sia per violazione del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252.

1.4. La Regione si è costituita anche per quanto atteneva a tale primo ordine di motivi aggiunti, concludendo per la loro reiezione.

1.5. Con un secondo ricorso per motivi aggiunti "*La Lince*" ha chiesto quindi l'annullamento dell'aggiudicazione provvisoria del servizio a favore della I.R.V. S.r.l., deducendone l'illegittimità in via derivata e rilevando che l'adito T.A.R. , con sua sentenza n. 446 dd. 12 aprile 2010, resa dalla sua Sez. II a' sensi degli allora vigenti artt. 21 e 26 della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificati dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, aveva già annullato l'aggiudicazione per avere la stazione appaltante affidato l'appalto ad una società che aveva violato l'obbligo, previsto dal bando, di sigillare la busta contenente l'offerta economica con sigillo a ceralacca.

In dipendenza di tale ulteriore circostanza, "*La Lince*" ha pertanto dedotto l'avvenuta violazione del principio della parità di trattamento,

avendo la stazione appaltante ammesso al procedimento di scelta del contraente operatori economici che andavano, viceversa, esclusi dal procedimento medesimo ed escluso operatori economici che andavano ammessi.

1.6. La Regione ha aderito anche a quest'ultimo contraddittorio proposto in primo grado, deducendo l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse dell'insieme delle impugnative proposte da *"La Lince"* proprio in dipendenza della sopravvenuta sentenza n. 445 del 2010.

1.7. Si è – altresì – costituita in giudizio l' A.ter.p. di Cosenza, chiedendo a sua volta di essere estromessa dal giudizio medesimo in quanto la gara era stata espletata dall'amministrazione regionale nella sua responsabilità di stazione unica appaltante.

1.8. Con sentenza n. 167 dd. 7 febbraio 2011 la Sez. II dell'adito T.A.R. ha respinto il ricorso, avuto riguardo – in via del tutto assorbente – all'infondatezza delle censure dedotte dalla ricorrente in primo grado circa la contestata irregolarità della certificazione della Camera di Commercio ad essa rilasciata in quanto priva del c.d. *"nulla osta antimafia"*.

Il T.A.R. ha integralmente compensato tra le parti le spese di tale primo grado di giudizio.

2.1. Con l'appello in epigrafe *"La Lince"* chiede ora la riforma di tale sentenza.

L'appellante sostanzialmente ripropone al riguardo le censure già da essa formulate sul punto nel corso del giudizio di primo grado ma

riferendole al contenuto della sentenza impugnata.

“*La Lince*” deduce quindi i seguenti motivi d’appello:

- 1) motivazione manifestamente illogica e incongrua;
- 2) travisamento dei fatti; omessa considerazione di documenti fondamentali ai fini della decisione e, in particolare, dell’allegato “A” alla domanda di partecipazione alla gara;
- 3) violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 9 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252;
- 4) violazione ed errata applicazione del disciplinare di gara e, in particolare, dell’art. 14 – “*Motivi di esclusione*” e del paragrafo intitolato “*Busta A – A1 Dichiarazioni ed attestazioni dei requisiti- Punto 2)*”, pagg. 5-6 e pag. 9;
- 5) violazione degli artt. 38 e 66 del D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163;
- 6) violazione e omessa applicazione degli artt. 3, 6 commi 3 e 4, nonché dell’art. 10 della L. 31 maggio 1965 n. 575;
- 7) violazione dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;
- 8) violazione dell’art. 36 della direttiva 2004/18/CE; violazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa; violazione dell’art. 97 Cost.;
- 9) violazione del principio della tassatività delle cause di esclusione nei procedimenti ad evidenza pubblica; violazione del principio di massima partecipazione alle gare;
- 10) violazione del principio che vieta alla P.A. di dettare prescrizioni che aggravano il procedimento o che renda meno agevole la partecipazione alle gare da parte dei concorrenti;

11) violazione del principio di parità di trattamento tra i concorrenti.

2.2. Si è costituita anche in tale ulteriore grado di giudizio la Regione Calabria, eccependo in via preliminare la sopravvenuta carenza di interesse de *“La Lince”* alla decisione della presente causa e concludendo comunque per la reiezione dell’appello.

3. Alla pubblica udienza del 16 gennaio 2014 la causa è stata trattenuta per la decisione.

4. Va innanzitutto respinta l’eccezione di improcedibilità dell’appello in epigrafe dedotta dalla Regione Calabria nel presupposto che la stazione appaltante ha proceduto all’aggiudicazione del servizio ad altra impresa e non avendo *“La Lince”* comprovato di aver proposto un’offerta migliore di quella risultata vincitrice.

Se è vero, infatti, che il difetto di interesse alla decisione della causa va dichiarato quando la parte ricorrente non potrebbe comunque risultare aggiudicataria della gara (cfr. sul punto, ad es., Cons. Stato, Sez. V, 21 agosto 2009 n. 5014), allo stesso tempo va evidenziato che, nella specie, la busta recante l’offerta presentata da *“La Lince”* nella gara di cui trattasi risulta ancora integra e che, nell’ipotesi dell’annullamento dei provvedimenti da essa impugnati, l’offerta medesima potrebbe essere ancora scrutinata, eventualmente anche ai meri effetti risarcitori.

Sussiste, pertanto, un indubitabile interesse dell’appellante alla decisione nel merito della presente causa.

5.1. Tutto ciò premesso, l’appello in epigrafe va respinto.

5.2. Secondo i motivi d’appello complessivamente dedotti da *“La*

Lince”, il giudice di primo grado avrebbe innanzitutto omesso di considerare che essa, allorché ha presentato la busta contenente le dichiarazioni e le certificazioni contemplate dalla *lex specialis* della gara, ha pedissequamente seguito la disciplina ivi contenuta, avvalendosi in particolare della stessa modulistica fornita dalla stazione appaltante e, in particolare, quella contemplata dall’all. A al disciplinare di gara – *“Schema di domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo della domanda e dell’offerta”*.

In tal senso l’appellante rimarca che, per quanto segnatamente attiene al dato del requisito di cui al § 7, punto 4, del disciplinare medesimo, *“Requisiti minimi indispensabili per la partecipazione”*, ossia *“di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, lett. m-ter del D.L.vo 163 del 2006”*, nel § A.1 si rinvia testualmente alla *“dichiarazione di partecipazione alla gara secondo il modello predisposto dall’amministrazione appaltante – Allegato A”*, e che essa ha pertanto reso puntualmente la dichiarazione sia del punto d) del disciplinare anzidetto (cfr. ivi, pag. 6), e cioè *“che nei suoi confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della L. 27 dicembre 1956 n. 1423, ...che non sussiste alcuna causa ostativa prevista dall’art. 10 della L. 31 maggio 1965 n. 575”*... (e) *che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui alla L. 1423 del 1956 irrogate nei confronti di un proprio convivente*”, sia del susseguente punto e) (cfr. *ibidem*), ovvero *“che nei suoi confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi*

dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva CE/2004/18”.

“La Lince” rileva che tali dichiarazioni corrispondono puntualmente a quanto previsto dall'art. 38, comma 1, lett. c) del D.L.vo 163 del 2006 e che le stesse sarebbero pertanto del tutto esaustive agli effetti della sussistenza nei suoi confronti dei requisiti richiesti dalla c.d. disciplina “anti-mafia” e che, comunque, la previsione contenuta a pag. 9, punto 2) del disciplinare di gara circa l'obbligo di produrre il “*certificato di iscrizione alla Camera di Commercio ... completo di “Nulla-osta” ai fini della certificazione antimafia*” non risulterebbe – di per sé – sanzionata dal disciplinare medesimo, nell'ipotesi della sua inosservanza, con l'esclusione dalla gara: e ciò contrariamente alle surriferite dichiarazioni, le quali – per l'appunto – risultano richieste dalla stessa *lex specialis* con l'espressa comminatoria dell'esclusione dalla gara ove non rese.

Secondo l'appellante, da un lato quindi le dichiarazioni da essa rese sostituirebbero di fatto il contenuto del “*nulla-osta*” predetto e, dall'altro, la stessa certificazione della Camera di Commercio ben poteva essere acquisita dopo l'aggiudicazione provvisoria nei riguardi dell'impresa che l'avesse conseguita.

In tal senso, l'appellante si richiama a Cons. Stato, Sez. V, 22 aprile

2004, n. 2319, secondo cui la clausola del bando di gara che richiede la certificazione antimafia al momento dell'acquisizione delle offerte andrebbe intesa, in conformità dei principi enunciati nel D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, nel senso che l'eventuale comminatoria dell'esclusione non sarebbe applicabile all'assenza del nulla osta nel certificato di iscrizione nel registro camerale preteso per partecipare alla gara, sussistendo - per l'appunto - l'obbligo dell'amministrazione di richiedere direttamente al prefetto la certificazione medesima, a' sensi degli artt. 3 e 6 del D.P.R. 252 del 1998 e dell'art. 10 della L. 575 del 1965.

Inoltre, "*La Lince*" afferma che le anzidette dichiarazioni da essa resa comunque risulterebbero idonee allo scopo a' sensi dell'art. 5 del D.P.R. 252 del 1998 e che la propria esclusione dalla gara configgerebbe - altresì - con il principio generale dell'affidamento, di derivazione comunitaria.

Da ultimo, "*La Lince*" ripropone la propria censura di illegittimità dell'aggiudicazione provvisoria disposta a favore della I.R.V. S.r.l. nonostante la busta recante l'offerta di tale concorrente non fosse stata suggellata con sigillo a ceralacca ma con semplice nastro adesivo, ossia in difformità di quanto al riguardo disposto dalla *lex specialis* della gara: e ciò con evidente trasgressione della regola generale che impone la parità di trattamento nei confronti di tutti i partecipanti alla gara.

5.3. Il Collegio, per parte propria, rileva che - contrariamente a quanto affermato dall'appellante - l'art. 9 del disciplinare di gara

testualmente dispone che la Busta A deve contenere *“a pena di esclusione”* al n. 2 il *“certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, per il settore oggetto dell'appalto, completo del nulla-osta ai fini della certificazione antimafia”*.

La clausola surriportata è inequivoca e, non essendo all'epoca vigente l'art. 46 – comma 1 bis, del D.L.vo 163 del 2006 (introdotto per effetto del susseguente art. 4, comma 2, lett. d), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni in L. 12 luglio 2011, n. 106, e in forza del quale

“la stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle”), la portata vincolante della relativa prescrizione esige che alla stessa fosse data puntuale esecuzione, senza che in capo all'organo preposto alla conduzione del procedimento residuasse alcun margine di discrezionalità al riguardo: e ciò nella necessaria osservanza del generale principio di parità di trattamento tra tutti i partecipanti alla gara (così, ad es., Cons. Stato, Sez. V, 25 gennaio 2003 n. 357).

E' altrettanto evidente che in tale contesto risultava naturalmente

recessivo il diverso principio che imporrebbe, tra diverse ipotesi ermeneutiche, la scelta di quello che consentirebbe la maggiore partecipazione dei concorrenti alla gara; e che il principio dell'affidamento, parimenti invocato dall'appellante, non risulta a sua volta nella specie applicabile proprio in dipendenza della ben chiara e tassativa disciplina contenuta nella *lex specialis*, in forza della quale la stazione appaltante, nell'esercizio di una propria discrezionalità, ha inteso chiedere – si badi, nel contesto normativo vigente a quel tempo e all'evidente fine di assicurare un immediato controllo della veridicità delle dichiarazioni concernenti la notoriamente delicata materia della normativa c.d. “*antimafia*”– l'immediata produzione della certificazione di cui all'art. 10 della L. 575 del 1965.

Né giova all'appellante il richiamo all'anzidetto precedente costituito dalla decisione n. 2319 del 2004, resa da questa stessa Sezione e – in effetti – massimata nel senso che la clausola del bando di gara che richiede la certificazione antimafia al momento dell'acquisizione delle offerte andrebbe intesa, in conformità dei principi enunciati nel D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, nel senso che l'eventuale comminatoria dell'esclusione non sarebbe applicabile all'assenza del nulla-osta nel certificato di iscrizione nel registro camerale preteso per partecipare alla gara, sussistendo l'obbligo dell'amministrazione di richiedere direttamente al prefetto la certificazione medesima, a' sensi degli artt. 3 e 6 del D.P.R. 252 del 1998 e dell'art. 10 della L. 575 del 1965.

La lettura della decisione stessa consente di acclarare, peraltro, che la fattispecie ivi formante oggetto di decisione era diversa dall'attuale.

Infatti, a' sensi dell'art. 6, comma 1, del D.P.R. anzidetto, le certificazioni o attestazioni delle camere di commercio, industria e artigianato recanti la dicitura di cui all'art. 9 dello stesso decreto (cfr. ivi: *“Nulla osta ai fini dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. La presente certificazione è emessa dalla C.C.I.A.A. utilizzando il collegamento telematico con il sistema informativo utilizzato dalla prefettura di Roma”*) sono invero *“equiparate, a tutti gli effetti, alle comunicazioni delle Prefetture che attestano l'insussistenza delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575”*, con conseguente esonero *“dalla richiesta della comunicazione prevista dall'articolo 3 e dall'acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 5”* del D.P.R. medesimo (cfr. art. 6 cit., comma 2).

“Le attestazioni o certificazioni delle Camere di commercio prive della dicitura di cui all'articolo 9 non implicano di per sé la sussistenza di una delle cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575, ma in tal caso deve essere richiesta la comunicazione di cui all'articolo 3” dello stesso D.P.R. (cfr. *ibidem*, comma 4), vigente all'epoca dei fatti di causa e in forza del quale la Prefettura competente per territorio provvedeva alla *“documentazione circa la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575”* nell'ipotesi in cui il certificato rilasciato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura fosse privo della dicitura antimafia di cui all'articolo 9 anzidetto e, comunque, *“su richiesta dai soggetti privati interessati ... ammessa previa informativa all'amministrazione precedente”* (cfr. art. 3 cit.).

Orbene, nell'ipotesi considerata dalla predetta decisione n. 2319 del 2004, la *lex specialis* è stata interpretata avuto espresso riguardo a tale disciplina contenuta nel D.P.R. 252 del 1998, nonché alla circostanza che la parte privata aveva ovviato alla carenza del certificato camerale da essa prodotto chiedendo alla Prefettura competente il rilascio della documentazione di cui all'anzidetto art. 3 del D.P.R. anzidetto, dopo aver informato della circostanza la stazione appaltante: e, proprio in forza di tutto ciò, la Sezione è pervenuta all'interpretazione surriportata della *lex specialis* di gara, in effetti omologa sul punto a quella per cui è ora causa, in quanto “*altro è non avere acquisito la certificazione, altro è che il ritardo dell'amministrazione nel rilasciarla possa essere imputato all'impresa che ne è in attesa. Sarebbe gravemente pregiudizievole, per l'impresa, essere esclusa dalle gare, pur possedendo i requisiti, per il solo fatto di poter esibire una certificazione incompleta, di cui è ammessa la sostituzione con autocertificazione*” (così la decisione citata).

Nel caso in esame, consta – per contro – che “*La Lince*” non si è adoperata per ovviare all'omessa dicitura “*anti-mafia*” da parte della certificazione camerale chiedendo essa stessa la documentazione alla locale Prefettura, ma ha inteso deliberatamente violare la norma della *lex specialis* insistendo sulla sufficienza della dichiarazione da essa resa al riguardo.

5.4. L'insieme di tali considerazioni risultano del tutto assorbenti al fine della reiezione dell'appello.

Va peraltro soggiunto che il motivo d'appello ulteriormente dedotto da “*La Lince*” inerente all'asseritamente non corretta suggellatura

della busta recante l'offerta della I.R.V. S.r.l. risulta intrinsecamente inammissibile per due ordini di motivi: il primo, costituito dalla circostanza che l'esclusione dalla gara legittimamente disposta nei confronti della medesima appellante, toglie a quest'ultima la legittimazione a formulare tale censura, potendo la stessa essere dedotta soltanto dagli altri concorrenti rimasti in gara; il secondo, in quanto la censura medesima è stata già accolta dal giudice di primo grado in altro procedimento definito mediante l'anzidetta sua sentenza n. 167 dd. 7 febbraio 2011, in esecuzione della quale il servizio è stato affidato ad altra impresa.

6. Le spese e gli onorari del presente grado di giudizio seguono la regola della soccombenza, e sono liquidati nel dispositivo.

Va – altresì – dichiarato irripetibile il contributo unificato di cui all'art. 9 e ss. del T.U. approvato con D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 corrisposto per il presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge (ricorso: 4146 del 2011).

Condanna l'appellante Istituto di Vigilanza "*La Lince*" al pagamento delle spese e degli onorari del presente grado di giudizio, complessivamente liquidati nella misura di € 5.000,00.- (cinquemila/00), oltre ad I.V.A. e C.P.A.

Dichiara – altresì – irripetibile il contributo unificato di cui all'art. 9 e ss. del T.U. approvato con D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 corrisposto

per il presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Mario Luigi Torsello, Presidente

Vito Poli, Consigliere

Francesco Caringella, Consigliere

Fulvio Rocco, Consigliere, Estensore

Doris Durante, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/07/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)